

**DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.
(D.lgs. 25 maggio 2016 n.97)**

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80)

Art. 38

Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle
opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.